



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 06/10/2020

FATTO

Il ricorrente e il cointestatario riferiscono che in relazione a un buono fruttifero della serie Q/P, emesso in data 21.05.1987, l'intermediario ha riconosciuto in sede di rimborso un importo complessivo inferiore a quanto dovuto sulla base delle condizioni economiche riportate sul buono.

Evidenziano, altresì, che il titolo riporta sul fronte il timbro recante la dicitura "serie Q/P"; mentre sul retro un altro timbro recante la modifica dei tassi fino al 20° anno non incorporando nel testo cartolare le determinazioni ministeriali in maniera completa. Nello specifico, l'importo in cifra fissa "*Lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*". La parte istante lamenta, quindi, di non aver ottenuto la liquidazione del titolo in conformità a quanto previsto dalle condizioni apposte a tergo del medesimo. L'intermediario non ha correttamente incorporato le previsioni della suddetta tabella allegata al DM 13/06/1986, ma ha agito solo in parziale sostituzione delle condizioni economiche prestampate sul titolo, ingenerando un legittimo affidamento del cliente sulla validità dell'ammontare degli interessi riportati sul titolo per l'ultimo decennio di vita del BPF oggetto di ricorso.

Parte ricorrente chiede, pertanto, all'ABF il pagamento della differenza complessiva pari a € 21.517,37 (quantificato in € 54.518,88 il corretto valore di rimborso, al netto di € 33.001,51 già liquidati), oltre le spese di perizia sostenute e documentate per l'importo di € 260,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario costituitosi precisa che i buoni in esame appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986.

La tabella dei rendimenti, allegata al decreto, indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%). Rappresenta, inoltre, quanto segue:

- il rendimento della serie "Q" è stato strutturato prevedendo un interesse composto per i primi venti anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Il Decreto citato, inoltre, all'art. 5 ha stabilito che i buoni della nuova serie potevano essere emessi utilizzando i moduli della precedente serie "P" sui cui venivano indicati, mediante l'apposizione di timbri sul fronte e sul retro, i nuovi tassi di interesse e non anche l'importo da corrisondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12%, come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" che non era più in emissione).

- i titoli, oggetto di ricorso sono stati rilasciati utilizzando i moduli della precedente serie (P) e presentano due timbri: uno sul fronte al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione.

- i rendimenti corrisposti sono esattamente quelli stabiliti dal decreto istitutivo della serie Q. Ne consegue, pertanto, che ai buoni postali fruttiferi non presentano le caratteristiche dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipiche, invece, dei titoli di credito.

Le tabelle originariamente stampate sui titoli appartenenti alla precedente serie "P" e quelle presenti nel D.M. 13.6.1986 si compongono di due sezioni ben distinte: la prima sulla sinistra, nella quale vengono indicati i (quattro) tassi di interesse da applicare all'intero periodo trentennale di durata del buono; la seconda, nella quale sono riportate *"le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi"* che non sono espresse in misura percentuale ma in valori assoluti. In tal senso appare inequivocabile quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 13.6.1986 che distingue esplicitamente i saggi di interesse espressi in misura percentuale, di cui al primo comma, dalle somme dovute al cliente all'atto del rimborso dei buoni, di cui al secondo comma.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche intervenute mediante decreti ministeriali e relative ai tassi di interesse è sufficiente a far presumere la conoscenza da parte del sottoscrittore.

DIRITTO

Parte ricorrente afferma che le condizioni riportate nella tabella a tergo del buono, riferite all'ultimo decennio di vita dello stesso, hanno generato il legittimo affidamento circa la validità dell'importo dovuto a titolo di interesse. Il timbro apposto sul buono non modifica le condizioni di rendimento dal 21° al 30° anno.

I BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. n. 27809/2005), di talché "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte



privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

Secondo consolidato orientamento di questo Arbitro *"in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni; e (ii) la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva all'emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione"* (cfr., Coll. di Roma, dec. n. 16901/18; Coll. di Roma, dec. n. 26252/19). In tal senso, le SS.UU. (11 febbraio 2019, n. 3963) hanno da ultimo precisato e ribadito, in coerenza con i precedenti arresti, che deve escludersi *"la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione [...], a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo"*.

Il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20 ha affermato che *"...In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore, diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento"*. In virtù di quanto sopra esposto, il Collegio di Coordinamento ha espresso i seguenti principi di diritto:

A) *Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli;*

B) *L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.*

Nel caso in esame, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore, il quale ha confidato nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi (Collegio Napoli, decisione n. 10630/2020).

Non sfugge a questo Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono oggetto del presente ricorso. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, *"in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo"*. La domanda di parte ricorrente appare dunque, fondata, sicché



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo (Collegio di Napoli, 9 gennaio 2019, n. 379; Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998).

In relazione alle spese di perizia la domanda di rimborso non può essere accolta, poiché la stessa doveva essere proposta a titolo risarcitorio.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO